



Provincia di Avellino

Settore Ambiente e Viabilità

Servizio Viabilità

ORDINANZA

OGGETTO: OBBLIGO DI MANUTENZIONE DI OGNI TIPO DI VEGETAZIONE (SIEPI, ALBERATURE, PIANTE DI ALTO FUSTO), NONCHE' DEI FABBRICATI, MURI E OPERE DI SOSTEGNO POSTE SUI TERRENI IN FREGIO ALLE STRADE PROVINCIALI.

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON DELEGA DI FUNZIONI DIRGENZIALI GEOM. PAOLO GUERRIERO

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente statuto e regolamento degli uffici e dei servizi dell'Ente;

PRESO ATTO dello stato di fatto di terreni di proprietà privata con presenza di piantagioni confinanti con Strade Provinciali e di uso pubblico nel territorio della Provincia di Avellino;

CONSIDERATO che la presenza di:

- **siepi** che invadono la sede viaria;
- **rami** protesi sulla sede viaria, di piante poste a dimora in giardini ovvero in aree incolte o boscate;
- **piante**, radicate in aree incolte o boscate poste lungo il ciglio delle strade, con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;
- **piante**, radicate in giardini, aree incolte o aree a bosco, con seccumi, marcescenze, rami spezzati a seguito di passati eventi meteorologici avversi e suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente;
- **piantagioni** (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;

- **piantagioni** (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in modo che il fogliame, che da esse si stacca, cada in fossi e cunette a lato delle strade, con conseguente minor efficienza del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche in caso di precipitazioni atmosferiche;

costituisce grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e di uso pubblico, sia veicolare che pedonale;

PREMESSO che, l'articolo 29 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni, prevede a carico del proprietario del fondo, che le siepi e le alberature devono essere mantenute in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessaria;

RITENUTO necessario ribadire che, tutti i proprietari frontisti stradali procedano a mantenere regolate siepi, alberature e ogni altro tipo di vegetazione nonché alla manutenzione dei fabbricati, muri e opere di sostegno al fine di garantire la visibilità stradale e la sicurezza della circolazione sulle strade classificate come provinciali nel tenimento della Provincia di Avellino;

VISTI gli articoli 1, 3, 4, 14, 16, 17, 18, 29, 30 e 31 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI gli articoli 5 comma 3°, 6 comma 4° e 26 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo n. 896 del Codice Civile;

ORDINA

**Ai proprietari, possessori o detentori di terreni confinanti e/o limitrofi con tutte le Strade Provinciali ed ex Anas gestite dalla Provincia di Avellino situati al di fuori dei centri abitati di cui all'articolo n. 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni,
di provvedere a:**

1. **POTARE** regolarmente le siepi radicate sui propri fondi che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante.
2. **TAGLIARE** i rami, delle piante radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il confine stradale, ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada.
3. **RIMUOVERE** immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa.

4. **PROVVEDERE** alla creazione di canali di guardia per evitare caduta di acqua, fango e detriti sulla sede stradale con conseguente pericolo della circolazione veicolare e pedonale.
5. **PROVVEDERE** alla regimentazione delle acque provenienti dalla superficie coperte (tetti) e piazzali antistanti fabbricati e pertinenze, mediante incanalamento.
6. **ADOTTARE** tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.

Tutti i proprietari, possessori o detentori che arano o comunque lavorano, con o senza macchine agricole (trattori, motozappe, fresatrici, ecc.) terreni con le strade provinciali, sono tenuti ad osservare una fascia di rispetto **non inferiore ad un metro dal ciglio del piano stradale** lasciando incolta tale striscia di terreno al fine di favorire il consolidamento delle ripe e dei cigli stradali.

I proprietari, possessori o detentori di terreni confinanti e/o limitrofi con tutte le Strade Provinciali, situati all'interno dei centri abitati di cui all'articolo n. 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno rispettare la normativa vigente per il Comune territorialmente competente o, in mancanza di questa, quanto stabilito specificatamente dall'articolo n. 18 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni.

Inoltre, i proprietari, possessori o detentori di terreni confinanti e/o limitrofi con tutte le Strade Provinciali, devono provvedere alla costante manutenzione e/o conservazione dei fabbricati, muri e opere di sostegno per non arrecare danno alla sede stradale ed alle relative pertinenze nonchè alla pubblica incolumità.

A V V E R T E

che non ottemperando si procederà, senza ulteriore avviso, all'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dagli articoli nn. 29, 30 e 31 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni, non escludendo l'esecuzione dei lavori in danno (a cura dell'Ufficio competente) con spese a carico dell'inadempiente sia esso proprietario, possessore o detentore del fondo

DISPONE

che della presente ordinanza viene data notizia tramite la pubblicazione presso l'Albo Pretorio Provinciale e gli Albi Pretori di tutti i comuni della Provincia di Avellino e sul sito internet istituzionale della Provincia di Avellino.

E' fatto obbligo a chiunque interessato di osservare il disposto della presente ordinanza.

I Responsabili del procedimento sono :

Ambito Est e Sud:

geom. Frongillo Alessandro;

Ambito Ovest e Nord:

geom. Riccardo D'Avanzo.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, i funzionari e gli agenti di cui all'articolo n. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso Giurisdizionale, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo Pretorio dinanzi al Tar Campania ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199 e ss.mm.

Il Titolare di P.O. con delega di funzioni dirigenziali

(ex art. 17 D.Lgs.165/2001 e s.m.i.)

(geom. Paolo Guerriero)

